



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

L'articolo 19, comma 1 lettera b) è così modificato:

- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

All'articolo 19, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

- h) cura i rapporti con gli altri livelli istituzionali;
- i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'amministrazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione, alla ricerca, all'innovazione e ai sistemi informativi, all'organizzazione e alle risorse umane, al coordinamento dell'attività giuridico-legislativa e alla comunicazione.

Nell'articolo 19 comma 1 punto c) dopo nomina e revoca gli assessori:

la parola "determina" è sostituita con "definisce".

Il secondo comma dell'articolo 19 è così sostituito:

Il Presidente della Regione, per il conseguimento di specifici obiettivi o per la realizzazione di specifici progetti può nominare fino a due suoi delegati, i cui e la cui durata temporanea compiti sono stabiliti nell'atto di nomina.

L'articolo 20, comma 1, è così modificato:

La Giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede e da non meno di otto e non più di dieci assessori. La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

All'articolo 20, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

- 1 bis) Sono istituiti otto Assessorati per l'esercizio delle competenze regionali in materia di:
 - a) Affari istituzionali;
 - b) Entrate, bilancio e patrimonio;
 - c) Ambiente e governo del territorio;



- d) Infrastrutture e trasporti;
 - e) Attività produttive e politiche del lavoro;
 - f) Politiche agricole;
 - g) Salute e solidarietà;
 - h) Cultura e istruzione.
- 1 ter) Sono istituiti due ulteriori Assessorati che sono attivati qualora il Presidente nomini più di otto Assessori. Agli Assessorati sono attribuite parte delle competenze di cui al comma 1 bis e ulteriori nuove competenze in conformità a quelle conferite all'Assessore.
- 1 quater) Le competenze attribuite a ciascun Assessorato sono specificate con decreto del Presidente della Regione.

Articolo 21 Funzioni della Giunta regionale

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

Articolo 21 bis Direzione politica

1. Gli organi di direzione politica, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvede all'attuazione.
2. Agli organi di direzione politica, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, spettano in particolare:
 - a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
 - b) la verifica dei risultati dell'azione amministrativa e l'adozione delle decisioni conseguenti;
 - c) la ripartizione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali tra le strutture amministrative di massima dimensione;
 - d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - e) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni, che siano diretta espressione della funzione di indirizzo politico;
 - f) i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sugli organi di amministrazione degli enti ed agenzie regionali;
 - g) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
 - h) gli altri compiti e funzioni previsti dallo Statuto speciale e dalla legge di attuazione



dell'art. 15 dello Statuto medesimo.

- i) la promozione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Artico 21 ter
Direzione amministrativa

1. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.
2. I dirigenti attuano gli obiettivi ed i programmi nell'ambito della propria autonomia gestionale, accertano le risorse, gli strumenti e le procedure necessari al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati, della legittimità e correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4. Spettano ai dirigenti, in particolare:
 - a) la direzione delle strutture organizzative di livello dirigenziale;
 - b) l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
 - c) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione e controllo delle risorse umane e strumentali;
 - d) tutte le altre funzioni di gestione e i compiti amministrativi.